# Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-701 X

C 136

32° anno

2 giugno 1989

## delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
89/C 136/01	ECU — Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetari alle proprie operazioni in ecu (mese di giugno 1989)	
89/C 136/02	Concessione del contributo della sezione orientamento del Fondo europeo agricol di orientamento e garanzia — Programmi integrati mediterranei — (regolament (CEE) n. 269/79) (anno 1989 — prima quota)	o
89/C 136/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regola mento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistem delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari dei paesin via de sviluppo	a si
	Corte di giustizia	
89/C 136/04	Sentenza della Corte (prima sezione), del 27 aprile 1989, nel procedimento 271/87 Anna-Maria Fedeli contro Parlamento europeo (Dipendenti — Trattenute sullo st pendio)	i-
89/C 136/05	Sentenza della Corte, del 27 aprile 1989, nel procedimento 321/87: Commission delle Comunità europee contro Regno del Belgio (Libera circolazione delle person — Controllo alle frontiere — Titolo di soggiorno e di stabilimento)	ie
89/C 136/06	Sentenza della Corte, del 27 aprile 1989, nel procedimento 324/87: Commission delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento di una direttiva — Norme relative a provvedimenti sanita all'importazione di carni fresche e di animali di talune specie)	ri
89/C 136/07	Sentenza della Corte (prima sezione), del 27 aprile 1989, nel procedimento 192/88 Turner contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Rapport informativo — Eccezione di irricevibilità)	to
89/C 136/08	Causa 90/89: Ricorso della Repubblica francese contro il Consiglio delle Comuniteuropee, presentato il 17 marzo 1989	à
89/C 136/09	Causa 156/89: Ricorso di Hans Scheuer contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 maggio 1989	
	n we i	
89/C 136/10	Rettifiche  Petrifica dai ricultati della gara (siuta alimentara comunitaria) (Gazzetta ufficiale della Comu	1_
67/C 136/10	Rettifica dei risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario) (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 126 del 23 maggio 1989)	
1	Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.	

I

(Comunicazioni)

### COMMISSIONE

Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu: 8,75 % per il mese di giugno 1989

ECU (1) 1° giugno 1989

(89/C 136/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e	12 1705	Peseta spagnola	131,841
lussemburghese conv.	43,4785	Scudo portoghese	172,460
Franco belga e lussemburghese fin.	43,5598	Dollaro USA	1,04843
Marco tedesco	2,07590	Franco svizzero	1,78758
Fiorino olandese	2,33937	Corona svedese	6,99410
	•	Corona norvegese	7,51937
Sterlina inglese	0,666519	Dollaro canadese	1,26630
Corona danese	8,08447	Scellino austriaco	14,6372
Franco francese	7,04023	Marco finlandese	4,63303
Lira italiana	1503,98	Yen giapponese	149,349
Sterlina irlandese	0,777078	Dollaro australiano	1,39327
Dracma greca	177,563	Dollaro neozelandese	1,79128

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

## Concessione del contributo della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia

Programmi integrati mediterranei — (regolamento (CEE) n. 269/79)

(Anno 1989 — prima quota)

(89/C 136/02)

Secondo le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 relativo ai Programmi integrati mediterranei (¹), le risorse dei diversi Fondi comunitari possono essere utilizzate per la realizzazione dei PIM, e in particolar modo quelle del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento.

Tra le azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dei PIM nel settore agricolo figurano la forestazione e il miglioramento delle superfici destinate alle foreste. Il regolamento (CEE) n. 269/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, concernente un'azione comune nel settore della forestazione in certe zone mediterranee della Comunità (²) concorre a tale scopo.

La Commissione ha accettato 1 domanda di contributo in provenienza dalla Francia per un ammontare di 4 093 986 FF (578 828 ECU) e 6 domande in provenienza dall'Italia per un ammontare di 20 668 235 151 Lit (13 481 247 ECU).

I programmi speciali oggetto di tali domande, e dei quali un elenco è riportato qui di seguito, sono conformi ai Programmi integrati mediterranei approvati alla Commissione.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 269/79, le decisioni che concedono il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ai programmi speciali sono state notificate agli Stati membri interessati nonché agli organismi responsabili della loro esecuzione.

#### **FRANCIA**

Progetto	Titolo
89.21.FR.001.0	Lavori di imboschimento, miglioramento di foreste degradate, di protezione contro gli incendi, di costruzione di strade forestali e diversi nel Languedoc-Roussillon

#### ITALIA

Progetto	Titolo	
89.21.IT.001.0	Lavori di imboschimento, miglioramento di foreste degradate, di protezione contro gli incendi, di costruzione di strade forestali e diversi in Toscana (annualità 1989)	
89.21.IT.002.0	Lavori di imboschimento, miglioramento di foreste degradate, di protezione con gli incendi, di costruzione di strade forestali e diversi in Emilia-Romagna (anni lità 1989)	
89.21.IT.003.0	Lavori di imboschimento, miglioramento di foreste degradate, di protezione contro gli incendi e diversi in Abruzzo (annualità 1988)	
89.21.IT.004.0	Lavori di imboschimento, miglioramento di foreste degradate, di protezione contro gli incendi, di costruzione di strade forestali e diversi nel Lazio (annualità 1988)	
89.21.IT.005.0	Lavori di imboschimento, miglioramento di foreste degradate, di protezione con gli incendi, di costruzione di strade forestali e diversi nelle Marche (annual 1988)	
89.21.IT.006.0	Lavori di imboschimento, miglioramento di foreste degradate, di protezione co gli incendi, di costruzione di strade forestali e diversi in Sardegna (annualità 19	

<sup>(1)</sup> GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

(89/C 136/03)

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (GU n. L 375/88), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

N. d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0150	15	Tailandia	216 000 pezzi
40.0210	21	Indonesia	535 000 pezzi
40.0280	28	Malaysia	104 000 pezzi
40.0290	29	Indonesia	118 000 pezzi
40.0330	33	Brasile	230 t
40.0385	38 B	Brasile	1 t
40.0400	40	Pakistan	35 t
40.0410	41	Indonesia	714 t
40.0550	55	Messico	57 t
40.0560	56	Cina	10 t
40.0580	58	India	3 500 t
40.0600	60	Perù	" 1 t
40.0680	68	India	87 t
40.0680	68	Filippine	87 t
40.0690	69	Cina	19 000 pezzi
40.0720	72	Indonesia	180 000 pezzi
40.0750	75	India	9 000 pezzi
40.0830	83	Tailandia	57 t
40.0940	94	Cina	17 t
40.1010	101	India	8 t
42.1420	142	Messico	54 t
42.1590	159	India	37 t

### CORTE DI GIUSTIZIA

#### SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 27 aprile 1989

nel procedimento 271/87: Anna-Maria Fedeli contro Parlamento europeo (¹)

(Dipendenti — Trattenute sullo stipendio)

(89/C 136/04)

(Lingua processuale: il francese)

SENTENZA DELLA CORTE

del 27 aprile 1989

nel procedimento 321/87: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (1)

(Libera circolazione delle persone — Controllo alle frontiere — Titolo di soggiorno e di stabilimento)

(89/C 136/05)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento 271/87, Anna-Maria Fedeli, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, rappresentata dagli avvocati Victor Biel e Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Biel, 18A, rue des Glacis, Lussemburgo, contro il Parlamento europeo (agenti: Francesco Pasetti Bombardella e Manfred Peter, assistenti dell'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso inteso alla condanna del Parlamento europeo al pagamento delle somme trattenute sullo stipendio della ricorrente ai sensi dell'articolo 60 dello statuto, maggiorate degli interessi al tasso annuo dell'8 % e al pagamento del risarcimento del danno derivante da illecito amministrativo, la Corte (prima sezione), composta dai signori: R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Slynn e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 aprile 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- Il Parlamento europeo è condannato al rimborso delle somme trattenute sullo stipendio della ricorrente per il periodo 3 luglio 1985 — 13 marzo 1986, maggiorate degli interessi di mora al tasso dell'8 %.
- 2. Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

- Nel procedimento 321/87, Commissione delle Comunità europee (agenti: Antonio Caeiro e Étienne Lasnet), contro Regno del Belgio, rappresentato dal ministro delle relazioni esterne (agente: Robert Hoebaer), avente ad oggetto la dichiarazione che il Regno del Belgio si sottraeva agli obblighi ad esso incombenti a norma del trattato CEE facendo procedere a controlli personali dei cittadini degli altri Stati membri lecitamente residenti in Belgio all'atto della loro entrata nel suo territorio, controlli vertenti sul possesso del titolo di soggiorno e di stabilimento, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; T. Koopmans, R. Joliet e F. Grévisse, presidenti di sezione; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias e Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: G. Tesauro; cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 27 aprile 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
- 1. Il ricorso è respinto.
- 2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU n. C 321 dell'1. 12. 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. C 268 del 7. 10. 1987.

#### SENTENZA DELLA CORTE

del 27 aprile 1989

nel procedimento 324/87: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento di una direttiva — Norme relative a provvedimenti sanitari all'importazione di carni fresche e di animali di talune specie)

(89/C 136/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 324/87, la Commissione delle Comunità europee (agente: Guido Berardis) contro la Repubblica italiana (agente: Luigi Ferrari, assistito da Ivo Braguglia), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 83/91/CEE del Consiglio, del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche provenienti dai paesi terzi, e la direttiva 77/96/CEE, riguardante la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (2), è venuta meno agli obblighi che le impongono in forza del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; T. Koopmans e F. Grévisse, presidenti di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, Diez de Velasco e Zuleeg, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 27 aprile 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1. Non avendo emanato nel termine prescritto tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 83/91/CEE del Consiglio, del 7 febbraio 1983, che modifica la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali di specie bovina e suina e di carni fresche provenienti dai paesi terzi, e la direttiva 77/96/CEE,, riguardante la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE.
- 2. La Repubblica italiana è condannata alle spese.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 27 aprile 1989

nel procedimento 192/88: Turner contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti — Rapporto informativo — Eccezione di irricevibilità)

(89/C 136/07)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento 192/88, M. Turner, rappresentata dall'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume, contro la Commissione delle Comunità europee (agente: S. Van Raepenbusch), avente ad oggetto un ricorso inteso a chiedere alla Corte di annullare il rapporto informativo relativo al periodo 1983-1985 e di ordinare alla Commissione di dare esecuzione all'impegno che essa aveva preso di modificare tale rapporto, la Corte (prima sezione), composta dai signori: R. Joliet, presidente di sezione; Sir Gordon Slynn e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 aprile 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1. L'eccezione di irricevibilità rivolta contro il primo punto del ricorso 192/88 è respinta.
- 2. Il secondo punto del ricorso 192/88 è irricevibile.
- 3. Le spese sono riservate.

(1) GU n. C 205 del 6. 8. 1988.

Ricorso della Repubblica francese contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 17 marzo 1989 (Causa 90/89)

(89/C 136/08)

Il 17 marzo 1989 la Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra Edwige Belliard in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione 89/27/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988 (¹),

<sup>(1)</sup> GU n. C 317 del 28. 11. 1987.

<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

<sup>(1)</sup> Relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMET II) (1990-1994) (GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28).

- condannare il convenuto alle spese.

#### Mezzi e principali argomenti

Non è compatibile con lo spirito generale del trattato CEE considerare che il solo articolo 128 di quest'ultimo consente al Consiglio di adottare, a maggioranza semplice, delle decisioni:

- che definiscono programmi di azione che ricoprono tutto il settore della formazione professionale, mentre la definizione di misure specifiche relative o il coordinamento degli sforzi di formazione in materia agricola e la rieducazione professionale richiede quanto meno la maggioranza qualificata;
- che contengono un programma pluriennale di spese, mentre l'attuazione di questo programma necessiterà della concessione dei finanziamenti di bilancio corrispondenti, a maggioranza qualificata e in cooperazione con il Parlamento.

# Ricorso di Hans Scheuer contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 maggio 1989 (Causa 156/89)

(89/C 136/09)

Il 3 maggio 1989 Hans Scheuer, funzionario della Commissione delle Comunità europee, domiciliato in 1980 Tervuren (Belgio), Kwartellaan, 24, rappresentato dall'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, avente domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio di Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ha proposto un ricorso alla Corte di giustizia contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
- di conseguenza, annullare:
  - a) la decisione di trasferimento al servizio XI/2 del sig. Julio García Burgues adottata, il 28 giugno 1988, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione con effetto dal 1° agosto 1988, e, in subordine, l'omissione di provvedere alla sua sostituzione con un dipendente dello stesso grado;
  - b) l'omissione di provvedere alla sostituzione della sig.ra Bastrup-Birk, trasferita, con effetto dal 1° settembre 1987, alla divisione XI, B, 3, con un dipendente di pari grado;
  - c) l'omissione di procurare al ricorrente condizioni di lavoro idonee e conformi alla politica del personale della convenuta;
  - d) la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente presentato il 4 ottobre 1988;
- condannare la convenuta alle spese.

#### Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene innanzitutto che la situazione in cui si trova nell'ambito della DG XI — omissione di sostituire i suoi collaboratori «A» trasferiti, con la conseguenza di privarlo di tutto il suo personale «operativo» (salvo una segretaria) — è incompatibile con gli articoli 5 e 7 dello statuto del personale e con i principi di diritto quali quello d'uguaglianza, di sana amministrazione e di giustizia amministrativa nonché coi doveri di assistenza e di sollecitudine e costituisce uno sviamento di potere.

Egli sostiene poi che, all'occasione, il potere di organizzazione dei servizi è stato esercitato non nell'interesse del servizio ma per indurre il ricorrente a lasciare il suo posto presso la convenuta, e che ciò costituisce uno sviamento di potere.

#### RETTIFICHE

#### Rettifica dei risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 126 del 23 maggio 1989)

(89/C 136/10)

Pagina 3, tabella, azione n. 5/89, colonna «Aggiudicatario»:

- anziché: «Rionda London (UK)»,
- leggi: «Mutual Aid Anvers (B)».

#### COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

#### LES COÛTS DE PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Ce texte se propose d'analyser les résultats issus du modèle pour la période 1979–1984. La première partie présente le modèle, les choix méthodologiques effectués et essaie de préciser la signification des coefficients de production donnés par le modèle.

La deuxième partie commente les résultats en se centrant sur quelques produits, les productions de grande culture, les produits herbivores et les productions porcines. Il s'agit, dans chaque cas, non seulement de valider les coefficients du modèle mais aussi de comprendre comment se forment, à l'intérieur de chaque pays, compte tenu des systèmes de production pratiqués, les coûts et comment ils interviennent, à côté d'autres éléments, sur la formation du revenu des exploitations. En annexe sont récapitulés enfin les résultats complets de l'étude.

293 pages

Langues de publication: FR

Numéro de catalogue: CB-50-87-695-FR-C

ISBN: 92-825-7853-4

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

23,50 écus — 1 000 FB — 165 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES L-2985 Luxembourg